

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5

del 28.1.2005

O G G E T T O

De Bari Angelo contro Comune di Molfetta. Avvisi di accertamento/liquidazione ICI 1998 a 2000. Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 2.2.2005
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- ✓ la normativa vigente in materia processuale tributaria stabilisce che l'ente locale sta in giudizio tramite l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento (art. 11, comma 2, Decreto Legislativo 546/92);
- ✓ le legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune compete al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Municipale.

Rilevato che:

- ✓ a fronte degli avvisi di accertamento/liquidazione n° 9568 ICI 1998 e n°10921 ICI 2000, emessi dal Comune di Molfetta e indirizzati al sig. De Bari Angelo, sono stati proposti, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i rispettivi ricorsi giurisdizionali;
- ✓ per il ricorso avverso l'avviso n° 9568 la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n° 292/13/03, emetteva il seguente dispositivo: *“la commissione rigetta il ricorso spese compensate”* con conseguente piena conferma dell'avviso di liquidazione;
- ✓ con atto di appello notificato al Comune di Molfetta in data 20/12/2004, il contribuente ha promosso relativa impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, chiedendone totale riforma.
- ✓ per il ricorso avverso l'avviso n° 10921 la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n° 21/18/04, emetteva il seguente dispositivo: *“la commissione accoglie il ricorso spese compensate”* con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione;

Dato atto che, come sopra specificato, in fattispecie identiche le diverse Sezioni della Commissione Tributaria Provinciale si sono espresse in maniera diametralmente opposta, confermando la piena legittimità dell'avviso di pagamento riferito all'anno 1998 e annullando quello riferito all'anno 2000 ;

Ritenuto, per quanto detto e recependo il parere espresso dal dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali, che l'appello proposto dal contribuente, avverso la sentenza n° 292/13/03 è privo di fondamento sia in fatto che in diritto e che si rende necessaria, anche alla luce delle garanzie processuali previste dall'ordinamento vigente in materia, la costituzione in giudizio dell'Ente, in qualità di parte resistente, innanzi la Commissione Tributaria Regionale, per la difesa delle ragioni del Comune stesso.

Ritenuto altresì opportuno impugnare, con atto di appello, la sentenza 21/18/04, alla luce dei recenti orientamenti in materia di ICI, nonché della non univocità della giurisprudenza della Corte di Cassazione per la materia di che trattasi.

Ritenuto, a tal fine, di designare il dott. Giuseppe Lopopolo, in qualità di Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali, quale rappresentante e difensore dell'Ente su delega sottoscritta dal Sindaco.

Dato atto che tutte le attività di costituzione in giudizio (predisposizione di memorie difensive, gestione del contenzioso ecc.) saranno svolte dal Settore Tributi e Concessioni Comunali, U.O. Contenzioso e Ruoli, e pertanto non comportano alcun impegno di spesa.

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza, solo dal Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali, per la regolarità tecnica, poiché sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile.

Visto il T.U.EE.LL., approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per quanto in narrativa:

- 1) Autorizzare il Sindaco pro-tempore, Tommaso Minervini, a stare in giudizio e, per gli effetti, conferirgli ampio mandato sia per la costituzione in giudizio in Commissione Tributaria Regionale che per la eventuale prosecuzione del giudizio stesso, in ordine al

ricorso in appello avverso sentenza n° 292/12/03, De Bari Angelo contro Comune di Molfetta ICI 1998, avviso di accertamento n° 9568.

- 2) Autorizzare il Sindaco pro-tempore, Tommaso Minervini, a stare in giudizio e, per gli effetti conferirgli ampio mandato per la proposizione di appello alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza della Commissione tributaria Provinciale n° 21/18/2004, De Bari Angelo contro Comune di Molfetta, avviso di liquidazione n° 10921.
- 3) Designare il dott. Giuseppe Lopopolo, in qualità di dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali, quale rappresentante e difensore dell'Ente su delega sottoscritta dal Sindaco.
- 4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa giacché tutte le attività saranno espletate dal Settore tributi e Concessioni Comunali, U.O. Contenzioso e Ruoli.
- 5) Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Settore Tributi e Concessioni Comunali ed alla U.A. Affari Legali.
- 6) Nominare responsabile del procedimento il dott. Luciano Drago.